

DISCUSSIONI
DELLA CAMERA DEI SENATORI

Sessione del 1867-68 — Prima della Legislatura x.

TERZO PERIODO

TORNATA DEL 1° DICEMBRE 1868

PRESIDENZA CASATI.

Sommario.— *Comunicazione del R. Decreto per la riconvocazione del Parlamento. — Sunto di petizioni. — Congedi. — Omaggi. — Annunzio della morte dei Senatori Florio e L. Strozzi. — Comunicazione delle mutazioni nel Ministero. — Istanza del Senatore Sanseverino, a cui rispondono il Ministro dei Lavori Pubblici e il Presidente. — Sorteggio degli Uffici. — Discussione del progetto di legge per riordinamento del Notariato. — Dichiarazione e riserve del Senatore Miraglia. — Osservazioni del Senatore Chiesi, a cui risponde il Senatore Poggi, Relatore. — Chiusura della discussione generale. — Schiarimenti del Senatore Poggi Relatore, sull'articolo 1. — Approvazione dell'articolo 1. — Proposta suppressiva del Senatore Chiesi all'articolo 2, combattuta dal Relatore e dal Ministro di Grazia e Giustizia. — Proposta d'aggiunta all'articolo 2 del Senatore Poggi Relatore. — La proposta Chiesi non è approvata. — Osservazione del Senatore Lauzi, a cui rispondono il Relatore e il Ministro di Grazia e Giustizia. — Emendamento del Senatore Miraglia, accettato dal Ministero e dalla Commissione. — Osservazione del Senatore Capponi, a cui risponde il Relatore. — Approvazione dell'articolo 2. — Dubbio del Senatore Cibrario e spiegazioni del Ministro di Grazia e Giustizia e del Relatore. — Proposta del Senatore Chiesi all'articolo 4, che si fa precedere nella discussione all'articolo 3, oppugnata dal Relatore e dal Ministro di Grazia e Giustizia — Replica del Senatore Chiesi. — Approvazione dell'articolo 4.*

La seduta è aperta alle ore 2.

Sono presenti i Ministri degli Affari Esteri, dell'Interno, di Agricoltura e Commercio, dei Lavori Pubblici e di Grazia e Giustizia.

Il Senatore *Segretario T. Manzoni* dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta che è approvato.

Dà quindi lettura del seguente Reale Decreto per la riconvocazione del Parlamento.

Visto l'articolo 9 dello Statuto fondamentale del Regno;

Veduto il nostro Decreto 29 agosto ultimo scorso,

N. 4553 con cui la Sessione Parlamentare fu prorogata;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Senato del Regno e la Camera dei Deputati sono riconvocati pel giorno 24 del corrente novembre.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del si-

gillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

VITTORIO EMANUELE.

CANTELLI.

Dato in Firenze addì 5 novembre 1868.

Lo stesso Senatore Segretario T. Manzoni dà lettura del seguente sunto di petizioni.

N. 4141. L'Avvocato Antonio Nievo di Udine fa istanza perchè all'art. 6 del progetto di legge per lo scioglimento dei feudi nelle provincie Venete venga ammessa l'aggiunta di un paragrafo che propone.

4142. La Deputazione provinciale di Udine si rivolge al Senato onde ottenere che alla legge sull'abolizione dei feudi nelle Provincie Venete venga data la stessa interpretazione attribuitale dalla Camera dei Deputati.

4143. I Tesorieri di parecchie provincie del Regno fanno istanza perchè al progetto di legge sulla riscossione delle imposte dirette, venga pure, mediante una aggiunta, esteso ad essi il beneficio contemplato nel § 4 dell'art. 77 di detto progetto.

4144. Gli esattori delle contribuzioni dirette della provincia di Parma in numero di 14 si dolgono del trattamento loro fatto col progetto di legge relativo all'esazione delle imposte approvato dalla Camera dei Deputati, e domandano che dal Senato venga adottato in proposito un temperamento che valga a migliorare la loro condizione.

4145. Il conte Giuseppe Savorgnan del fu Gerolamo di Venezia, porge al Senato motivate istanze perchè sia differita sino alla fine del prossimo venturo gennaio la trattazione della legge per l'abolizione dei feudi nella Venezia.

I signori Senatori Roncalli Francesco — Regis — Torrearesa — Linati — Di Castagnetto — Duchoquè — San Vitale — Giovanelli — Marsili — Pasolini — Balbi-Senarega — Serra Domenico — Balbi-Piovera — Chigi — Ginori — Marliani — Salmour — Imperiali — Michiel — Venini domandano un congedo che loro dal Senato è accordato.

Fanno omaggio al Senato:

I Prefetti di Catanzaro, Trapani, Rovigo, Verona, Pavia, Pesaro, Firenze, Chieti, Salerno e Bari degli atti di quei Consigli Provinciali delle Sessioni ordinarie e straordinarie, 1867 e 1868.

Il signor cavalier F. Miaglia de' suoi *Pensieri sull'ordinamento delle forze militari del Regno d'Italia*.

Il soprintendente del Reale Istituto dei sordo-muti di Palermo d'alcuni esemplari del *Saggio tenuto dagli allievi di quell'Istituto nell'anno scolastico 1867-1868*.

Il signor G. Bianchi d'una sua Memoria storico-legale per titolo: *La sordomuta di Lemizzone Maria Tirelli e Sante Maria suo figlio naturale*.

L'Accademia delle Scienze di Torino del vol. XXIV della seconda serie delle sue memorie.

Il Ministro Guardasigilli di cinque esemplari dei processi verbali della Commissione pel Codice di procedura civile.

Il professore Jacopo Pirona d'una sua *Relazione del Museo Friulano*.

Il signor Raimondo Chessa Direttore della Banca Nazionale di Cagliari del *Catalogo illustrato della raccolta di antichità Sarde*.

Il Prefetto di Reggio nell'Emilia dell'appendice al *Bullettino di quella Prefettura dell'anno 1868, contenente la relazione sulla visita fatta ai Comuni di quella provincia*.

L'avvocato Francesco De Vincenti di 40 esemplari di un suo scritto per titolo: *La Nota Usedom*.

L'avvocato Giovanni Leonardi, delle sue *Osservazioni sugli Uffici finanziari e sulla circoscrizione delle provincie*.

Il Ministro d'Agricoltura Industria e Commercio delle seguenti opere: *Morti violente nel 1866. Movimento della navigazione Italiana all'estero nel 1866. Opere pie della Liguria nel 1861. Relazioni sull'industria mineraria. Statistica mineraria nel 1865. Bilanci comunali e provinciali degli anni 1866-1868. Navigazione nei porti del Regno nel 1867. Rapporto della Giunta Centrale esaminatrice intorno ai risultati degli esami di licenza dati negli Istituti tecnici nell'anno 1868*.

L'avvocato Giulio Crivellari d'una sua opera per titolo: *La stampa*.

Il Ministro della Marina di 80 copie delle *Osservazioni di quel Ministero sulla Relazione della Commissione d'inchiesta intorno al materiale della Marina*.

Il Senatore Conte Filippo Linati del suo poema patriottico intitolato: *Valsugana ovvero la Divisione Medici in Tirolo*.

Il Sig. David Montuori delle *Lettere di illustri italiani a Mario Pieri* da lui pubblicate, e dell'opera di Luigi Lescoeur da esso pure tradotta per titolo: *La Teodicea Cristiana, secondo i Padri della Chiesa, ecc.*

Il Sig. Francesco Costero, d'alcuni esemplari delle sue *Proposte di riforma delle leggi sulla Guardia Nazionale e sulla leva militare*.

L'Avvocato Giovanni Bolis del fascicolo 3° de' suoi studi, *La polizia in Italia e in altri Stati d'Europa ecc.*

Il Senatore dott. cavalier Giuseppe Bianchetti, di due suoi scritti per titolo: *Se la mala riuscita dei nostri tentativi per la Indipendenza Italiana del 1818-19 debbasi attribuire specialmente ai Principi od ai popoli italiani: ed alcune parole sopra certi articoli di Dupanloup*.

Il cav. avvocato T. Rignano, di due esemplari d'una sua opera intitolata: *Della uguaglianza civile e della libertà dei culti secondo il diritto pubblico del Regno d'Italia*.

Il Sig. Guido Bertini, d'un suo opuscolo relativo

alle recenti inondazioni d'Italia e sui mezzi di riparare e prevenire i danni cagionati all'agricoltura.

La Camera di Commercio ed Arti di Torino, di 100 esemplari della sua *Relazione al Ministro d'Agricoltura e Commercio intorno al raccolto serico nel 1868*.

Il Sig. I. N., d'un suo opuscolo per titolo: *L'avvenire dell'Esercito Italiano*.

Il Sig. Giuseppe Giraud Ispettore delle gabelle, di 50 esemplari d'un suo scritto sulle *imposte nazionali*.

Presidente. Signori Senatori,

Pur troppo pare consueta cosa che, dopo qualche sosta ai nostri lavori, si riunisca novellamente s'abbia a deplorare la perdita di qualche nostro Collega. E questa volta pure mi duole doverlo fare per due, cioè per Senatori Cavaliere Vincenzo Florio e Marchese Luigi Strozzi.

L'11 del prossimo trascorso settembre, fu giorno di lutto in Palermo, ché nella notte passò ad altra vita il Senatore Vincenzo Florio. E ben a ragione questo sentimento era generale in quella cittadinanza; imperocché il Florio era vita ed anima in quella città cospicua. Nacque egli nel 1799 in Bagnara, ma sino dalla prima infanzia trasse i suoi giorni in Palermo. All'età nella quale l'uomo di sé dispone, si dedicò agli affari. In essi egli mostrò straordinaria capacità, intelligenza, specchiatezza, onestà. Per la qualcosa con siffatti sentimenti la fortuna gli arrise, o meglio la Provvidenza fu a lui larga di felici successi. Egli seppe sempre mantenere una imperturbabile calma di spirito nelle svariate vicende del commercio. Colla sua perspicacia egli creò nuove fonti di lucri ed animò lo spirito di associazione. Torna poi a suo elogio il fatto che non dimenticava il povero, e la sua mano si apriva al soccorso dello sventurato e del derelitto; il suo cuore era sensibile all'altrui calamità. E quindi ben a ragione le lagrime dei miseri accompagnarono i suoi resti mortali all'ultima dimora; reterà viva la memoria di un tanto cittadino nel cuore di tutti quelli che apprezzarono le sue virtù e ne provarono i benefici effetti.

E come testè accennai che fu giorno di lutto in Palermo l'11 settembre, non lo fu meno il 23 ottobre in Mantova, lorché si sparse la novella della morte del Senatore Marchese Luigi Strozzi avvenuta la precedente sera. Mantovano, perchè colà essere doveva il suo domicilio, apparteneva alla famiglia illustre fiorentina.

E la vita sua non disdisse punto allo splendore ed alla buona fama di questa prosapia. Nato nel 1801, avea raggiunta l'età di 67 anni, li quali segnò con atti onorevoli e benefici. Trattò in gioventù le armi ma non trascurò la cultura dello spirito. Attivissimo, seppe amministrare fondazioni di beneficenza con zelo e molta intelligenza. Le quali doti applicò al suo patrimonio, dando esempio di alacrità nel portare grandi miglioramenti a suoi estesi possessi con applicarvi i

buoni procedimenti d'agricoltura e di regime. Il suo cuore era ardente pel bene, e ne diede luminosa prova lorché nella grande inondazione del Po del 1839, con ardimiento quasi temerario, si spinse a mettere in salvo dei miseri che circondati dalle acque ne sarebbero stati vittime. Fatto Senatore, fu assiduo, e dava alla carica, di cui era insignito, tutto il valore e pregio a cui ha diritto. La sua morte è pure una sventura grave per i poveri ai quali era largo di soccorso; e per noi di non più contare nel nostro numero un così lodevole Collega.

La parola è al signor Presidente del Consiglio.

Presidente del Consiglio. Ho l'onore di partecipare al Senato i mutamenti che ebbero luogo nella composizione del Ministero durante le vacanze parlamentari.

Il Senatore Cadorna chiese, ed ottenne le sue dimissioni dalla carica di Ministro dell'Interno con Regio Decreto del 10 settembre ultimo e con decreto della medesima data venne incaricato dello stesso Ministero il conte Cantelli ministro dei lavori pubblici.

Con successivi decreti del 23 ottobre p. p. furono nominati il conte Cantelli definitivamente ministro dell'Interno, il senatore Pasini ministro dei lavori pubblici, e il professore Ciccone ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

Presidente. Do atto al signor Presidente del Consiglio della comunicazione testè fatta al Senato.

Senatore **San Severino.** Domando la parola sull'ordine del giorno.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **San Severino.** Nell'ordine del giorno non trovo indicata la legge sull'affrancazione dei feudi nel Veneto.

Questa legge è molto desiderata nella Venezia; so che alcune combinazioni potrebbero ritardarne la discussione perchè appunto si devono nominare nuovi Commissari, ed io pregherei la Presidenza a volere possibilmente affrettare il corso di questa legge.

Ministro dei Lavori Pubblici. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dei Lavori Pubblici. Io facevo parte dell'Ufficio Centrale, composto come al solito di cinque Senatori; nominato Ministro dei Lavori Pubblici, non potevo più farne parte. Uno o due Senatori hanno chiesto un congedo, per cui l'Ufficio è ridotto al numero di due; sicchè l'onor. signor Presidente avrà la compiacenza di completarla.

Presidente. L'Ufficio era composto dei Signori Senatori Balbi Piovera, Pasini, Lauzi, Musio, Roncalli. Avendo il Signor Commendatore Pasini assunto il Ministero dei Lavori Pubblici, cessò di farne parte, e i Signori Senatori Balbi e Roncalli avendo domandato un congedo, non rimangono più che due Membri, i signori Lauzi e Musio. Ciò posto, dal Regolamento, è data fa-

collà al Presidente di provvedere, e provvederà perchè l'Ufficio sia al più presto completato.

Senatore **San Severino**. Ringrazio il Signor Presidente.

Presidente. Si procede ora al sorteggio degli Uffici. Essi rimangono così composti :

UFFICIO I.

Manelli.
Di Giovanni.
Carradori.
Miniscalchi Erizzo.
Bartolommei.
Poggi.
Arconati.
Serra Orso.
Conforti.
Satriano.
Bellavitis.
Bella.
Borghesi Bichi.
Mameli.
De Foresta.
Sclopis.
Miraglia.
Varano.
Paternò.
Mischi.
Rossi.
S. A. R. il Principe Eugenio.
Cataldi
Ferretti.
Fontanelli.
Guicciardi.
Giordano.
Cacace.
Persano.
Manzoni Alessandro.
Lovera.
Camozi.
Gagliardi.
Sella.
Benintendi
Di Giacomo.
Dragonetti.
Cambray Digny
Notta.
Buffalini.
Paleocapa.
Torre.
Tommasi.
Pepoli Giovacchino.
Sagarriga.
Cosilla.
Ambrosetti.
Campello.

Regis.
Moscuza.
Antonacci.
Chigi.
Besana.
Fenzi.
Demonte.
Pandolfina.

UFFICIO II.

Ginori.
Arese.
Scialoia.
Mamiani.
De Castilia.
Alfieri.
Viggiani.
Pastore.
Capriolo.
Revedin.
Torelli.
Desambrois.
Balbi Piovera.
Robecchi.
Bona.
Giovanola
Devincenzi.
Salmour.
Fondi.
San Cataldo.
Marliani.
Durando Giacomo.
De Gregorio.
Cialdini.
Di Nociglia.
San Martino
Montanari.
Massa Saluzzo.
Taverna.
De Saugel.
Cotta.
Cravina.
Lauri.
Di Sangiuliano.
Tecchio.
De Gori.
Melegari.
Simonetti.
Zanolini.
Piazzoni.
Barracco.
Siotto Pinter.
Pernati.
Ricci.
Provana.
Busca.

Ricotti.
Cantelli.
Cipriani.
Caveri.
Angioletti
Salvatico.
Pallavicino Ignazio.
D'Angennes.
Brioschi.
D'Adda.

UFFIZIO III.

Martinengo.
Costantini.
Leopardi.
Amari *Prof.*
Della Verdura.
Yannucci.
Manzoni Tommaso.
Strozi.
Cucchiari.
Meuron.
Cibrario.
Roncalli Francesco.
Michiel.
Centofanti.
Amari (Conte)
Della Gherardesca.
Capponi.
Genoino.
Pallavicino Trivulzio.
Ghiglini.
Pasini.
Castelli Ed.
Laconi.
Filingeri Colonna.
Saluzzo.
Di Negro.
Serra Domenico.
Cittadella.
Menabrea.
Colla.
Dabormida.
Vegezzi.
Monti.
Pizzardi.
Gualterio.
Bevilacqua.
Buoncompagni.
Camerata Scovazzo.
Sant'Elia.
Giustinian.
Sauli Ludovico.
Bolnida.
Guevara di Bovino.

Vesme.
Di Castagnetto.
Della Bruca.
Spada.
Strongoli.
Sauli Francesco.
Pettinengo.
Moris.
Gozzadini.
Malvezzi.
Del Giudice.
Tholosano.
Mirabelli.

UFFIZIO IV.

Duchoquè.
Caccia.
Griffoli.
Pallieri.
Sappa.
Lanzilli.
Vigliani.
Araldi Erizzo.
Lauzi.
Musio.
Imperiali.
Narsili.
Astengo.
Beretta.
Porro.
Spinola.
Antonini.
Coppola.
Della Rocca.
Lavallette.
Colonna Gioachino.
Irelli.
Pallavicino Mossi.
Nappi.
Nazzari.
Torrearsa.
De Ferrari, Dom.co
Roncalli V.
Doria.
Giovanelli.
Di Sortino.
Melodia
Ruschi.
Cantù.
Sanseverino.
Correale.
Durando Giovanni.
Sylos-Labini.
Sagredo.
Sartirana.
Serra F. M.

Torelli.
Lissoni.
Ceppi.
Stara.
Corsi.
Castiglia.
Conelli.
Scarabelli.
Longo.
Lo Schiavo.
Fiorelli.
Venini.
Catalano Gonzaga.
Torremuzza.
Quaranta.

UFFICIO V.

Pepoli Carlo.
Burci.
Marzucchi.
Tauari.
Gamba.
Arrivabene.
Guardabassi.
Belgioioso.
Lambruschini.
Gadorna.
Serra Franc.
Pasolini.
Chiesi.
Pavese.
Balbi Senarega.
Giorgini.
Farina.
Audiffredi.
Castelli Michelangelo.
De Falco.
De Gasparis.
Canestri.
Oldofredi.
Arezzo.
Pleza.
Cappone.
S. A. R. il Principe Umberto.
Pallavicini Fabio.
San Vitale.
Mazara.
Gallotti.
Montezemolo.
Vercillo.
Elena.
Acquaviva.
Pinelli.
Calabiana.
Chiavarina.
De Ferrari Raffaele.

Savi.
Galvagno.
Saracco.
Villamarina.
Oneto.
Vacca.
S. A. R. il Principe Amedeo.
Sismonda.
Imbriani.
D'Affitto.
Linati.
Dalla Valle.
Biscaretti.
Bonelli.
Colonna Andrea.
Scacchi.
Borromeo.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER
RIORDINAMENTO DEL NOTARIATO.

Presidente. L'ordine del giorno porta la discussione della Legge sul riordinamento del notariato.

Domando al Signor Ministro se ammette che la discussione si faccia sul progetto della Commissione, oppure se intende che si abbia a fare sul progetto Ministeriale originario.

Ministro di Grazia e Giustizia. Io non ho alcuna difficoltà a che il Senato apra la discussione sul progetto di Legge presentato dalla Commissione, tanto più che nella massima parte è stato concordato anticipatamente col Ministro.

Presidente. Dunque si darà lettura del testo proposto dalla Commissione.

(V. *Atti del Senato* N. 2 B).^o

Senatore **Poggi.** Se si trattasse di leggere tutti quanti gli articoli, io proporrei che si facesse, come già altre volte si è fatto per leggi piuttosto lunghe, di non fare questa lettura.

Presidente. Interrogherò dunque il Senato se intende di rinunciare alla previa lettura del progetto di Legge prima della discussione, trattandosi di legge piuttosto lunga.

Chi crede acconsentire a questa proposta, voglia alzarsi. (Approvata).

Dunque, è aperta la discussione generale, e la parola è al Senatore Miraglia.

Senatore **Miraglia.** Unificata la legislazione civile, era indispensabil cosa divenire ben presto al riordinamento del notariato. Il tutto sarebbe rimasto scomposto, quando una delle parti principali sta in dissonante armonia con le altre. Epperò il Governo prese l'iniziativa di elaborare un progetto di legge sulla organizzazione del notariato da offrire le più grandi garanzie ad atti che presentano gli elementi regolatori della pace delle famiglie, e che sono la base di molteplici contrattazioni tra privati. Questo progetto è stato

con molta cura esaminato dalla Commissione che vi ha introdotte importanti modificazioni, e la dotta ed elegante Relazione dell'onorevolissimo Senatore Poggi fa fede dello studio profondo portato da giureconsulti di chiaro nome in una materia, che nelle sorgenti del diritto italiano ha gloriose origini. Onde è, che se anche vi potesse essere discordanza sulla orditura del lavoro, malagevole cosa sarebbe rifarla da capo, bastando proporre in via di emendamenti a taluni articoli quelle riforme, che sembrano opportune pel trionfo de' buoni principii.

Rispettando adunque nella forma e nella sostanza il lavoro della Commissione, le accennate mie parole mi serviranno di prolegomeno agli emendamenti che andrò man mano proponendo e che saranno svolti con quella brevità che dev'essere propria di una discussione puramente scientifica, ed alla quale è interamente estranea la vacillante politica. Se nella lotta dei partiti politici sta la vita del governo rappresentativo, bene spesso e per prudenza si può sacrificare al partito dominante la propria opinione per evitare conflitti e crisi ministeriali pregiudizievole alla cosa pubblica; ma oggi e Ministero, e Commissione e Senato sono unanimi nel proposito di veder raggiunto lo scopo cui è diretta una legge che sarà destinata ad avere lunga durata e potrà meritare le benedizioni della Nazione.

Nè dopo di avere io svolti gli emendamenti risponderò agli oratori che andranno in diverso divisamento, sì per evitare una polemica che mal si converrebbe ad una discussione puramente scientifica, sì perchè è tanta la riverenza che m'ispirano pel loro sapere i giureconsulti presenti in quest'Aula, che non potrei stare a tenzone con alcuno di essi.

Soltanto darò opera a misurare le parole, perocchè a tacere che quando si parla molto si conchiude poco, le parole degli oratori restando registrate, costituiranno un processo verbale, del quale s'impossesseranno gli scrittori, i cattedratici e gli uomini del foro, i quali tutti sono i benemeriti operai che concorrono alla grande opera della giureprudenza. Ognun sa che se l'ufficio dell'interprete non è quello di correggere il pensiero del legislatore, ma di dare alla legge il senso reale e non apparente, i lavori preparatorii del Senato costituiranno uno degli elementi della interpretazione dottrinale, e conseguentemente cadranno sotto la critica imparziale de' giureconsulti. E chi di noi non desidera che il Senato in sì preclara occasione dia prova della sua vita e sapienza?

Presidente. La parola è al Senatore Chiesi.

Senatore Chiesi. La Commissione, che con tanto studio e profondità ha elaborato questo progetto di legge portandovi importantissime modificazioni, prima di scendere a dare ragione delle singole disposizioni, ha voluto toccare quattro principali questioni, che si leggono a pagina settima della Relazione.

La prima di queste questioni è la seguente:

« Può esser lecito ad ognuno che si trovi in certe

« determinate condizioni l'esercitare l'ufficio di Notaro
« nel luogo che più gli aggrada, oppure il numero ed il
« luogo di residenza dei Notai debb'essere in qualche
« modo determinato e circoscritto? »

Siccome la Commissione ha voluto toccare questa questione prima di discendere a dare ragione delle singole disposizioni, così nella discussione generale io mi proporrei di dire qualche parola contro il sistema proposto dalla Commissione intorno a questa prima questione.

Senatore Poggi Relatore. Domanderei la parola per una mozione d'ordine.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi Rel. Siccome l'onor. Senatore Chiesi vorrebbe solamente trattare la questione prima, ed avendo questa la sua sede naturale nell'articolo 4 del progetto di legge, proporrei, se il Senato lo creda, ed il Senatore Chiesi lo consenta, che fosse riserbata alla discussione di questo articolo, perchè allora è il momento di venire a conclusioni e ad un voto del Senato sulla questione. Se invece se ne parlasse ora nella discussione generale, accadrebbe che nella discussione dell'articolo 4° bisognerebbe rinnovarla, ripetendo molte cose già dette.

Sarei pure d'avviso, credo col consenso dei miei Colleghi, che l'articolo quarto potrebbe avere posto nella legge prima dell'articolo 3°, e che l'articolo 3° fosse portato nel luogo dell'articolo 4°, così avremmo l'occasione di discutere le questioni proposte nella relazione nell'ordine logico e naturale, incominciando quella sulla libertà o non libertà dell'esercizio del notariato, su cui intende appunto parlare l'onorevole Senatore Chiesi.

Senatore Chiesi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Chiesi. Io aveva creduto di dover dire alcune parole sulla prima questione prima di addivenire alla discussione degli articoli, attenendomi appunto al sistema tracciato dall'onorevole Commissione; ad ogni modo io non ho nessuna difficoltà di aderire alla proposta dell'onorevole Relatore che io trovo ragionevolissima, e quindi mi riservo di fare alcune osservazioni, quando si verrà alla discussione dell'articolo che riguarda la prima questione, che è il quarto.

Presidente. Se non vi è alcun altro che domandi la parola sulla discussione generale, si potrà passare alla discussione degli articoli.

Non essendovi opposizione, si passa alla discussione degli articoli.

Leggo l'art. 1. « I Notari sono ufficiali pubblici istituiti per ricevere gli atti tra i vivi e di ultima volontà, ed attribuir loro la pubblica fede, conservarne il deposito, rilasciarne le copie, i certificati e gli estratti.

I Notari esercitano ancora le altre attribuzioni, loro specialmente deferite dalle leggi. »

È aperta la discussione su quest'articolo.

Senatore Poggi. Domando la parola.

Presidente. La parola è all'onorevole signor Relatore.

Senatore Poggi Rel. Io ho domandato la parola per dare qualche schiarimento su quest'articolo, poichè il Senato sa che non solamente prima che fosse pubblicata la Relazione, ma anche dopo, sono giunte molte nuove memorie e petizioni relative alle varie disposizioni della legge, ed anche l'onorevole signor Ministro non lo ignorerà, poichè sarà stato anch'esso favorito di buon numero di tali osservazioni. Rispetto all'articolo 1° si è fatto osservare come esso non comprenda la definizione precisa e completa del notariato, perchè si dice, che i Notari sono chiamati ufficiali pubblici istituiti per ricevere gli atti tra i vivi e di ultima volontà, ed attribuir loro la pubblica fede, conservarne il deposito, e rilasciar le copie, i certificati e gli estratti; ma si trascura di esprimere che hanno anche facoltà di rilasciar copie, estratti e certificati, di atti e documenti che molte volte non partano da loro, ma da altri Notari, o da altre autorità. Quindi si dubita che tacendo la legge, possa credersi menomato in essi l'esercizio di tale facoltà.

Ma io credo che questo sia uno scrupolo soverchio, e che la definizione sia più che sufficiente, per chiarire quali e quante siano le attribuzioni del Notaro, dal momento che si è detto che ha la pubblica fede, non solo per rogare atti tra vivi e di ultima volontà, ma anco per autenticare le copie, i certificati e gli estratti, si deve intendere che questa facoltà di autenticazione non sia ristretta ai soli atti che da lui partono, ma anco a quelli che non furono opera sua.

La sanzione certificante la conformità delle copie e degli estratti con l'originale è la medesima.

Quindi mi pare non vi possa essere alcuna difficoltà nel ritenere che in questa definizione sono comprese anche tutte le attribuzioni del Notaro. D'altra parte non si tratta qui di una definizione scientifica del notariato ma di una definizione legislativa; ed ognuno sa che quando una definizione legislativa comprende i caratteri principali di ciò che vuole definire, non è necessario che essa comprenda tutti i particolari e tutti gli accessori.

Per conseguenza, io non credo che il dubbio testè accennato abbia un reale fondamento, e che l'articolo primo debba votarsi quale è.

Presidente. Se nessuno chiede più la parola metterò ai voti l'articolo.

Chi lo approva, abbia la compiacenza di alzarsi.

(Approvato).

« Art. 2. » L'ufficio di Notaro è incompatibile con qualunque impiego stipendiato o retribuito dallo Stato, dalle Provincie e dai Comuni aventi una popolazione superiore ai cinquemila abitanti; colla professione di Avvocato o di Procuratore, colla professione di commerciante, di mediatore, agente di cambio o sensale, e con la qualità di ministro del culto. »

Senatore Chiesi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Chiesi. Io concorro pienamente coll'onorevole Commissione nel ritenere incompatibile l'ufficio di Notaro colla qualità di ministro del culto. Nei tempi antichi anche i chierici ed i sacerdoti potevano esercitare il notariato, e di ciò fa fede l'illustre Muratori in una dottissima sua dissertazione. Fu un Papa e precisamente Innocenzo III, che proibì ai sacerdoti l'esercizio del notariato, e credo con molta ragione, imperocchè il prete dev'essere ministro di Dio e di religione e non deve occuparsi di affari mondani. Io quindi fo plauso alla proposta della Commissione che ritene incompatibile l'ufficio del notariato con la qualità di ministro del culto; ma non potrei convenire egualmente seco lei nell'incompatibilità dell'ufficio di Notaro colla professione di Avvocato e di Procuratore.

Io non trovo assolutamente che vi sia ragione di ammettere questa incompatibilità. Trovo anzi molta affinità tra queste professioni, le quali hanno comuni gli studii della giurisprudenza. L'avvocato avrà bisogno di studi più elevati che non il Notaro. Ebbene, tanto meglio, io dico, l'avvocato sarà un abilissimo Notaro e per capacità e per studii fatti sopra più ampia scala!

Guardiamo, o Signori, che cosa succede infatti?

Gli avvocati non trattano solamente le cause avanti le Corti e avanti ai Tribunali, ma tutti gli affari economici più difficili, più importanti, più complicati sono trattati dagli avvocati, e gli avvocati sono essi medesimi che stendono i rogiti più difficili che fanno poi pubblicare da un notaio, il quale non ha altro ufficio che quello di prestare il nome. Questo è quello che succede in realtà in tutti i paesi. Io stesso posso dire di avere avuto nel mio paese a professore di diritto romano un distintissimo e dottissimo avvocato, che mi compiacco di poter nominare a titolo di onore, l'avvocato Jacopo Bongiovanni; questi non era Notaro, ma tutti gli affari economici più difficili del paese venivano trattati da lui, e i rogiti stesi da lui erano un modello di perfezione che si studiavano dai giovani che si dedicavano alla carriera del notariato. Questi rogiti stesi da lui erano pubblicati da un Notaro, che non faceva che prestare il nome.

La Commissione si propose di rialzare il credito del Notaro; ebbene se volete ottenere questo scopo, abilitate anche gli Avvocati all'esercizio del notariato, togliete questo uso invalso che vi siano dei Notari che fanno nello studio degli Avvocati una parte secondaria, quella cioè di pubblicare rogiti che essi non hanno stesi.

Ma si dirà: gli Avvocati non hanno tempo da occuparsi di affari economici e fare dei rogiti; ma di ciò devono darsi pensiero i clienti, che sapranno scegliere un Notaro che non solo sia capace, ma che abbia ancora il tempo necessario per occuparsi dei loro interessi.

Io non trovo assolutamente alcuna incompatibilità tra la professione del Notaro e quella dell'Avvocato e

Procuratore, che hanno, ripeto, comuni gli studi, e però io proporrei la soppressione delle parole « *colla professione di Avvocato e di Procuratore.* »

Senatore Poggi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi. La Commissione non accetterebbe la proposta dell'onorevole Senatore Chiesi, e varie ne sono le ragioni. Anzi tutto al Senatore Chiesi ricorderò, che è stata dal Senato discussa e votata la legge sugli avvocati e procuratori. Quella legge rendeva incompatibile l'esercizio di avvocato e del procuratore con qualunque altra professione, anche con quella del notariato, sicchè si potrebbe dire che la questione è decisa o almeno pregiudicata.

Ricorderà pure l'onorevole Chiesi che in codesta legge abbiamo aperta la via ad una innovazione importantissima, quella della cumulazione dell'ufficio di procuratore con quello dell'avvocato.

Ora, che cosa accadrebbe se noi dicessimo compatibile la professione di Notaro con quella di procuratore? Che una sola persona potrebbe esercitare tutte e tre le professioni di avvocato, di procuratore e di notaro, e credo con danno di quest'ultima.

Il Notaro esercita un ufficio che molte volte si rassomiglia a quello di un magistrato esercente la giurisdizione volontaria; esso tende a comporre i vari interessi delle parti, ad appianare le difficoltà; insomma non pende più da una parte che dall'altra: volendo perciò che conservi tale carattere, fa d'uopo che non s'impegni nella lotta delle questioni giudiziarie, giacchè allora egli perderebbe quest'abitudine d'imparzialità: nei piccoli luoghi specialmente giungerebbe ad ispirare la diffidenza ad alcuni dei cittadini pel troppo favore mostrato nel sostenere gl'interessi d'altri. È bene che il Notaro stia al di fuori delle brighe giudiziarie e conservi quella calma e serenità d'animo, che lo renda accetto ad ogni ordine di cittadini. In questa veduta appunto la legge non annovera tra le funzioni incompatibili col notariato quella del conciliatore.

Il Notaro può ben essere scelto a quest'ufficio, che gli si addice a preferenza di qualunque altro esercente professione legale.

Quindi, sia perchè la legge degli avvocati o procuratori votata dal Senato ha tenute separate queste professioni, sia perchè vi sarebbe pericolo di cumulare in una sola persona tre professioni diverse, e si andrebbe contro alla massima, che è già divenuta in pratica universale, della divisione del lavoro, sia perchè infine contrarierrebbe quell'abito d'imparzialità che è desiderabile nel Notaro, la Commissione non potrebbe accettare la proposta di soppressione che viene consigliata dall'onorevole Senatore Chiesi.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Per le ragioni ad-

dotte dall'onorevole Relatore della Commissione, io non potrei accettare la proposta del Senatore Chiesi.

Nel progetto ministeriale si è andato anche al di là, appunto perchè si volle rialzare la professione di Notaro. Io mi rammento che quando il Senato discuteva la legge sugli avvocati e procuratori, una delle ragioni che si mettevano in campo per rendere incompatibile l'uno dall'altro, era precisamente questa, che i due uffici si sarebbero altrimenti esercitati congiuntamente dalla stessa persona, eliminando così qualunque distinzione. Ed io sono d'avviso, che se noi agli avvocati e procuratori dessimo anche la facoltà di esercitare l'ufficio di notaro, non avremmo più notari, intendendo dire più notari distinti, poichè non vi sarebbero avvocati e procuratori cui non facesse comodo di esercitare l'ufficio di notaio.

Soggiungerò che tanto meno il Ministro Guardasigilli verrebbe nella sentenza dell'onorevole senatore Chiesi, in quanto che egli proponeva qualche cosa di più, cioè che il Notaro non avesse potuto neppure essere nominato fra la classe degli impiegati dei comuni che non aveano una popolazione superiore a cinque mila abitanti, limitando l'eccezione al solo segretario comunale. Epperò se ho creduto su questo punto di accettare la proposta della Commissione, la quale estende l'eccezione a tutti gl'impiegati comunali, non potrei accettare quella dell'onorevole senatore Chiesi.

Senatore Poggi Relatore. Domando la parola.

Presidente ha la parola.

Senatore Poggi, Relatore. Si è dubitato che queste incompatibilità non siano complete vale a dire lascino alcune professioni, che sebbene disparate dall'ufficio di Notaio potrebbero esercitarsi insieme con esso, e queste sarebbero la chirurgia, la medicina, la chimica, la meccanica e l'ingegneria.

Io credo che queste professioni siano difatto incompatibili, specialmente la medicina e la chirurgia, coll'ufficio di Notaro, e che quindi non sia necessario dichiararlo nella legge, perchè chi vuole esercitare la medicina o la chirurgia deve attendere continuamente a studi troppo disparati. Però qualche dubbio potrebbe nascere rispetto all'ingegneria, giacchè non potrebbe essere strano il caso che qualcuno che si fosse dedicato agli studi legali, e nello stesso tempo avesse esteso i suoi studi ad altre materie, in pratica poi si applicasse all'esercizio del notariato e della professione d'ingegnere. E allora si potrebbe aggiungere dopo le parole di *mediatore, agente di cambio, sensale, ed ingegnere*, ma non credo ce ne sia bisogno: risultando abbastanza chiaro che anche questa professione è praticamente incompatibile con quella del notariato.

Presidente. Io adunque metterò ai voti la proposta fatta dal Senatore Chiesi, di sopprimere, cioè nell'articolo 2. le parole, *colla professione di Avvocato e di Procuratore.*

Domando se questa proposta è appoggiata.

Chi l'appoggia, si alzi.

Presidente. (Non è appoggiata).

Non essendo appoggiata, metto ai voti l'articolo quale sta nel progetto ministeriale che rileggo.

(Vedi sopra).

Chi intende di approvare questo articolo, sorga.

Senatore **Lauzi.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lauzi.** Io ho domandata la parola per fare una semplice osservazione.

Io ho compreso benissimo il concetto del progetto ministeriale accolto dalla Commissione, cioè quello che si è voluto esprimere colle parole *ministro del culto*; ma subordinerei un mio pensiero alla Commissione, ed all'onorevole signor Ministro, se cioè non fosse meglio chiarir la cosa un poco più, od almeno rendere più esatta, più precisa la locuzione: *ministro del culto*.

È verissimo intanto che in alcuni paesi ci fu un Ministero che si chiamò e potrebbe tuttavia chiamarsi Ministero del culto. Non credo che la ambiguità possa andare sin là. Ammetto che nel progetto s'intende esprimere ministro del culto religioso; ma dal momento che molti culti sono ammessi, e la libertà di coscienza è pienamente proclamata nel Regno, mi pare che quell'espressione non sia più precisa, non sia più un'espressione propria; la quale si adattava benissimo in quel sistema di leggi, o di governo in cui un solo culto era riconosciuto dallo Stato. Ministro del culto non poteva allora essere che quello; ma dal momento che tutti i culti sono tollerati nello Stato, mi pare che sarebbe meglio ampliare la frase e dire invece: *Ministro di un culto*, aggiungendo anche *religioso*, invece di *Ministro del culto*. Sottopongo questa osservazione, e mi rimetto al senno e prudenza della Commissione e dell'onorevolissimo Ministro Guardasigilli.

Senatore **Poggi, Relatore.** Domando la parola.

Presidente. La parola è al Relatore.

Senatore **Poggi, Relatore.** La Commissione crede che le parole *con la qualità di Ministro del Culto* comprendano i Ministri di tutti quanti i culti che si possono esercitare nel Regno, e che quella frase generica li comprenda tutti senza distinzione tra il culto cattolico e gli altri. Se poi il Senato crede accettare, in via di schiarimento, la proposta del Senatore Lauzi, la Commissione non vi si oppone, ma non la reputa necessaria.

Ministro Guardasigilli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro Guardasigilli. Se l'emendamento dell'onorevole Lauzi chiarisse meglio il concetto, che è nell'animo di tutti, accetterei la parola *religioso*; ma a me pare che quando vi possa essere dubbio (che non vi è) la parola *religioso* non lo esclude, perchè per culto s'intende appunto qualcosa di attinente a religione; e perciò l'aggettivo *religioso* non chiarisce in modo alcuno il concetto espresso dalla parola *culto*, ed è affatto superfluo.

Noi abbiamo detto: *Ministro del culto*; e così si è

inteso parlare dei Ministri di ogni culto; di qualunque professione di fede; nè si può credere che, essendo diversi i culti, nel fatto si sia voluto ammettere piuttosto l'uno che l'altro, escludere il Ministro del culto cattolico ed includere il Ministro di un culto protestante. Quando si dice *del culto*, parola generica, mi pare siasi detto abbastanza, segnatamente dopo le dichiarazioni tanto della Commissione quanto del Ministero nel senso di ritenere con queste parole di *Ministro del culto*, che è chiuso l'adito all'esercizio di questa professione a qualunque dei Ministri di qualunque culto.

Dopo queste osservazioni io spero che l'onorevole Senatore Lauzi potrà ritirare la sua proposta di aggiungere la parola *religioso*.

Senatore **Lauzi.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lauzi.** Mi dispiace di non potere intieramente aderire alle istanze dell'onorevolissimo Signor Guardasigilli. La mia osservazione non tendeva particolarmente all'aggiunta della parola *religioso*: su questo non insisto niente affatto; la mia osservazione tendeva a sostituire all'articolo segnacaso *del*, che pare applicarsi ad un solo culto, una parola, che estendesse questa proibizione riguardo ai Ministri di tutti i culti; perchè dicendo *del culto*, naturalmente, se nascesse una questione, tutti direbbero, sarà quel culto di cui parla lo Statuto. Ora noi tutti, compresi gli autori del progetto, intendiamo che si parla di qualunque culto esercitato o tollerato nello Stato: per conseguenza mi pare che sia bene dire, *un Ministro di culto, o Ministro di un culto*: ecco a cosa tendevano le mie osservazioni.

Questo lo credeva necessario, senza aver ora l'intenzione di introdurre una questione nuova, perchè ho avuto occasione di riconoscere, che vi è un poco di confusione in questo affare dei culti, e che vi sono persone, che si qualificano per Ministri di un culto, e pretendono di esercitarne le funzioni giurisdizionali, senza che consti di dove venga la loro autorità: e quindi quando si tratta di una proibizione, questa gente potrebbe dire: non entro nell'articolo sul notariato.

Ad ogni modo insisto su questa osservazione, ed è mio desiderio, che invece di dire *con la qualità di Ministro del culto*, si dica *Ministro di un culto*, onde togliere la possibilità di qualunque equivoco.

Ministro di Grazia e Giustizia. Io non ho nessuna difficoltà che questo si faccia, ma pregherei il Senato di osservare una cosa, che cioè noi potremmo metterci in contraddizione con altre leggi, dove è adoperata questa frase. So in altre leggi questa locuzione si è adoperata nel senso di dire il *Ministro di un culto* qualunque, io non avrei difficoltà ad accettarla.

Presidente. La parola è al Senatore Miraglia.

Senatore **Miraglia.** Io mi associo interamente alle cose dette dalla Commissione, e dal ministro Guardasigilli; anzi sostituendo un vocabolo ad un altro, noi

potremmo cadere in molte discordanze con altre disposizioni di legge.

Quando si discusse la legge organica giudiziaria, la Commissione allora precipuamente si occupò del linguaggio da tenersi appunto in materia dei giurati per la incapacità di coloro che sono ministri di culti, e nell'articolo 85 dopo molte discussioni il progetto di legge diceva « non possono essere iscritti nelle liste dei giurati i ministri di qualunque culto » e questo progetto fu poi tradotto in legge.

Mi parrebbe dunque che si potrebbero conciliare tutte le opinioni, sostituendo alle parole *del culto* le altre di *qualunque culto*.

Senatore Poggi Relatore. La Commissione accetta questa proposta.

Senatore Lauzi. L'accetto anch'io, perchè in altro modo dice precisamente quello che voleva dire io stesso.

Presidente. Il signor Ministro l'accetta pure?

Ministro di Grazia e Giustizia. L'accetto.

Presidente. Allora rileggo l'articolo colla sostituzione alle parole *Ministro del culto*, di queste altre *Ministro di qualunque culto*.

Senatore Capponi. Domando la parola.

Presidente. Il senatore Capponi ha la parola

Senatore Capponi. Ho udito muovere una difficoltà per alcuni che si qualificano come ministri di un culto forse conosciuto da loro, ma ristretto a pochi.

Badiamo poi che non venga alcuno il quale dica: io sono ministro di un culto, e non posso essere Notaio. Capisco che non è favorevole a lui l'allegarlo, perchè gli dà un'esclusione: ciononostante vorrei che questa sorta di pericolo fosse avvertito dalla Commissione ove lo credesse conveniente.

Senatore Poggi, Relatore. Il dubbio che accennava l'onorevole Senatore Capponi mi pare che trovi schiarimento nelle stesse osservazioni ch'egli ha fatte; vale a dire, che non tornerebbe conto a chi volesse fare il Notaio d'annunziare che è ministro di un culto, quantunque ristretto ad una piccola congrega di persone, giacchè allora egli si troverebbe chiusa la porta per essere ammesso al Notariato.

Il dubbio potrebbe essere più grave quando fosse già Notaro, e che si venisse a sapere che egli è divenuto ministro di un culto; ma in ciò non mi pare che debba far differenza l'essere ministro di un culto praticato da poche anzichè da molte persone. Questa circostanza non potrebbe dare al Notaro il diritto di ottenere un'esenzione che gli altri non hanno. E perciò ritengo che, constatata in un Notaro la qualità di ministro di un culto qualsiasi, egli, come non avrebbe potuto ottenere di esser nominato, così dovrebbe cessare dall'esercizio.

Presidente. Se non si fanno altre osservazioni, metto ai voti l'articolo quale venne testè letto.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato)

Senatore Poggi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi. Sarebbe ora il momento di anteporre l'articolo 4. al 3, cosa questa, alla quale credo che il signor Ministro non faccia difficoltà alcuna, in quantochè par più naturale che prima si parli del modo di elezione e del numero dei Notai, e poi del Collegio e degli Archivi notarili.

Ministro Guardasigilli. Io assento pienamente a questa trasposizione di articoli.

Presidente. Allora l'articolo 4. attuale diventerà 3. ed il 3. piglierà il posto del 4.

Senatore Cibrario. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cibrario. Io intenderei proporre una lieve aggiunta all'articolo 2 testè votato.

Quest'articolo dice:

« L'ufficio di Notaro è incompatibile con qualunque impiego stipendiato o retribuito dallo Stato, dalle Provincie e dai Comuni aventi una popolazione superiore ai cinquemila abitanti, colla professione di Avvocato e di Procuratore, colla professione di commerciante, di mediatore, agente di cambio o sensale, e con la qualità di ministro di qualunque culto. »

Acciò non si venisse per caso a credere che quando un Comune non arriva a 5000 abitanti, abbiano a cessare tutte le incompatibilità di cui si parla in detto articolo, a me parrebbe conveniente di aggiungere la congiuntiva e tra le parole di *cinquemila abitanti*, e quelle immediatamente successive: *colla professione di Avvocato ecc.* » e dire così: « L'ufficio di Notaro è incompatibile con qualunque impiego stipendiato o retribuito dallo Stato, dalle Provincie e dai Comuni aventi una popolazione superiore ai cinquemila abitanti, e colla professione ecc. »

Ministro Guardasigilli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro Guardasigilli. Il dubbio sollevato dall'onorevole Senatore Cibrario non parmi possa avere fondamento, perchè dalla giacitura delle parole risulta con evidenza, secondo me, come nei Comuni inferiori ai 5000 abitanti possa applicarsi solamente la eccezione relativa all'impiego stipendiato o retribuito, ma non mai quella dell'esercizio cumulativo delle Professioni di Notaro, di Avvocato, Procuratore etc. Pure qui mi piace osservare che nell'articolo proposto dal Ministero s'era anche meglio esclusa la possibilità di qualunque dubbio, perchè s'era distinto l'articolo in due parti, nella prima delle quali erasi stabilita la regola generale, e nella seconda parlavasi esclusivamente della eccezione per i soli Segretarii Comunali nei Comuni minori di 5000 abitanti.

La Commissione ha creduto di riunire queste due parti, ed io accetto la fusione, anche perchè la Commissione non ha fatta la semplice distinzione del segretario comunale, ma ha voluto aggiungere tutti gl'impiegati del Comune. Ma mi pare chiaro che dall'art

colo anche così formulato si rilevi, che solamente in quanto all'incompatibilità d'impiegato s'intende fare eccezione nei Comuni che sono al disotto di cinque mila abitanti, e che resta sempre la regola, che nè i Procuratori, nè gli Avvocati, nè i commercianti, nè i mediatori possono essere Notari.

Senatore Cibrario. A me parrebbe più chiaro se vi si aggiungesse la congiunzione *e*.

Senatore Poggi Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi, Relatore. La Commissione non avrebbe nulla da aggiungere a quello che ha testè detto l'onorevole Signor Ministro.

A me pare che lo scrupolo del Signor Senatore Cibrario possa dileguarsi appunto con avvertire, che le diverse incompatibilità vengono separate l'una dall'altra con tante virgole, e solamente quando il periodo giunge al suo termine vi è la congiunzione *e*.

Presidente. Insiste il Senatore Cibrario nella sua osservazione?

Senatore Cibrario. Non insisto.

Presidente. Siccome il Senatore Cibrario non insiste, passeremo all'articolo 4. Esso però diviene 3. dopo le osservazioni dell'onorevole Relatore della Commissione, alle quali non si è opposto il Signor Ministro.

Darò lettura dell'articolo 4. divenuto 3.

« Art. 3. Un Decreto Reale da pubblicarsi con la presente legge determinerà il numero e la residenza dei Notari per ciascun distretto di Collegio Notarile.

La tabella che determina il numero e la residenza dei Notari potrà essere rivista e modificata soltanto ogni dieci anni, udito il parere del Consiglio di Stato. »
È aperta la discussione.

La parola spetta al Senatore Chiesi.

Senatore Chiesi. Il conte di Cavour, gloria del Piemonte e dell'Italia, inaugurò il sistema della libertà in tutti i rami della pubblica amministrazione.

Noi crediamo, egli diceva in una memorabile seduta del 25 marzo 1861, noi crediamo che si debba introdurre il sistema della libertà in tutte le parti della società religiosa e civile; noi vogliamo la libertà economica, noi vogliamo la libertà amministrativa, noi vogliamo la piena ed assoluta libertà di coscienza, noi vogliamo tutte le libertà politiche compatibili col mantenimento dell'ordine pubblico.

Il sistema del conte di Cavour ebbe il suo pieno trionfo nel Parlamento Subalpino prima, e poi nel Parlamento Italiano; e tutte le nostre leggi sono informate al principio della libertà.

La Commissione inaugura un sistema opposto, la Commissione si fa protezionista, e tutti sanno che il protezionismo offende la libertà, che è il diritto che ha ogni cittadino di esercitare le proprie facoltà entro i limiti in cui questo esercizio non nuoce al diritto degli altri.

La Commissione teme la concorrenza; quella con-

correnza che oggi appunto è la base fondamentale della scienza economica, e la norma e il criterio che guida alla soluzione d'ogni problema sociale.

Se questa concorrenza è utile nelle industrie e nei commerci, perchè non sarà utile ancora nelle professioni intellettuali?

La concorrenza sarà sprone e stimolo per il notaio ad esercitare nobilmente la sua professione, ben sapendo che i clienti corrono dietro agli uomini onesti e capaci.

La Commissione dice: fu sempre limitato il numero dei Notai in tutte le leggi e regolamenti vigenti sul notariato. Mi perdoni la Commissione, ma questo non è un serio argomento per respingere una riforma, che è in armonia con tutto il sistema, al quale è informata la nostra legislazione. Se questo argomento avesse avuto importanza, non si sarebbe attuato il sistema della libertà commerciale, non si sarebbe attuato il sistema della libertà dell'interesse del capitale; non si sarebbero attuate nel Codice civile tante utili e radicali riforme informate appunto al principio della libertà.

Dice la Commissione che è di pubblico interesse che i Notai siano scelti con circospezione e che non sia ammesso il primo venuto ad esercitare questa nobile professione. Ha in ciò ragione la Commissione, ma questa circospezione non importa la necessità di limitare il numero dei Notai; questa circospezione giustifica soltanto la ragionevolezza di tutte quelle cautele e condizioni che sono state prescritte nel progetto della Commissione appunto per garantire il pubblico che il Notaro sia uomo onesto e capace. Non deve certamente essere lecito a chiunque di esercitare il notariato se non si è assoggettato a tutte quelle cautele, a tutte quelle prescrizioni, a tutte quelle condizioni che garantiscono la società che l'esercente questa nobile professione è uomo onesto, è uomo capace; ha ragione il Legislatore di prescrivere queste condizioni, che devono essere una garanzia per il pubblico, ma la legge non può fare di più; il resto lo farà la pubblica opinione che è giudice non fallace dei meriti e dei demeriti dei cittadini; lo farà la prudenza interessata dei clienti, i quali sapranno scegliere i Notai onesti, i Notai più capaci.

La Commissione non è assolutamente contraria al sistema di libertà che io proporrei, ma essa è trattata da una specie di timore; ella dice che non è ancora venuto il tempo per fare questa riforma radicale.

Signori, è questo il solito linguaggio dei timidi e dei paurosi.

Le riforme informate al principio di libertà sono sempre utili, perchè la libertà giova a tutti. Se la paura avesse ispirato il Parlamento Subalpino, non si sarebbero attuate tante ardite riforme che fecero il benessere e crebbero la potenza e lo splendore di quel Regno che riscosse l'ammirazione del mondo civile.

Che aspetta la Commissione ad attuare una tale ri-

forma? Il Codice Civile ha sanzionate riforme ben più radicali che in altri tempi avrebbero spaventato anche coraggiosi giuriconsulti!

Si lascia la libertà alla professione dei medici e chirurghi: eppure ai medici e chirurghi è affidata la vita dei cittadini, la quale, o Signori, è di maggiore importanza dei semplici interessi economici. Si lascia la libertà alla nobilissima professione degli avvocati, i quali trattano davanti la magistratura le più ardue questioni di diritto, da cui può dipendere la sorte di intere famiglie, ed ai quali è raccomandata la difesa degli imputati; perchè non si vorrà lasciare la libertà alla professione del Notaio? Perchè la legge verrà chiudere le porte a quei Notai, i quali si sottopongono a tutte quelle condizioni di studi, di pratiche, di esami, e di giustificata moralità che sono prescritte dal Legislatore?

Io credo assolutamente che il sistema della Commissione non sia da approvarsi; io credo che questo sistema sia in disaccordo con tutti i principi della nostra legislazione, epperò io lo respingo. E quindi propongo la soppressione della limitazione del numero dei Notari voluta dalla Commissione nell'articolo 4°. Nel caso che questa proposta fosse approvata dal Senato, allora io dimanderei che questo articolo fosse rimandato alla Commissione per metterlo in armonia con tutte le altre disposizioni del progetto di legge.

Senatore *Poggi Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore *Poggi Relatore*. La questione che oggi ha sollevata l'onorevole Chiesi, e che tenderebbe ad introdurre una innovazione molto grave nel notariato, è pure stata affacciata da alcuni altri notai in varie memorie, e se non erro in alcune petizioni venute al Senato dopo la pubblicazione della Relazione, ed i motivi della Relazione in questa parte, lo confesserò, assai brevi (perchè non disaccordo era nato tra noi su tale argomento), come non hanno appagato l'onorevole Senatore Chiesi, così non hanno appagate altre persone, le quali si sono rivolte al Senato per chiedere la proclamazione del libero esercizio del notariato.

Io non lascerò di farmi carico dei varii obbietti affacciati contro le disposizioni di questo articolo.

Il Senatore Chiesi crede che la Commissione abbia avuto paura di questa libertà, che siasi guardata dal proclamarla, reputandola una libertà precoce, una libertà licenziosa che sconvolgerebbe gli interessi non solo del notariato, ma anche dei privati cittadini, i quali ricorrono al ministero dei medesimi.

Stia pure tranquillo l'onorevole Senatore Chiesi: se questa libertà fosse pari a tutte le altre, se fosse una vera e propria libertà di professione, noi, d'accordo con l'onorevole Ministro, non avremmo avuta difficoltà di aggiungere anco questa alle molte altre di cui oggi fortunatamente godiamo.

Ma non è stata la mancanza di coraggio, non è stata la pusillanimità di spirito che ci ha trattenuto dal proclamare la libertà dell'esercizio del notariato.

Vi sono ben altre considerazioni che io mi permetterò di andare svolgendo al Senato, e che spero lo persuaderanno della convenienza di mantenere la disposizione tale quale si legge nell'articolo 4.

La libertà dell'ufficio notarile, quando voglia essere concessa in tutta la sua pienezza, consisterebbe in questo: che, chiunque, il quale avesse adempiuto alle condizioni volute dalla legge, e fosse riconosciuto idoneo a termini della medesima, potesse ottenere di essere nominato Notaro, e scegliersi il luogo dove andare ad esercitare la professione e lì fissarsi, salvo a lui la facoltà di abbandonare la residenza scelta per portarsi altrove, quando lo credesse conveniente ai suoi interessi, previe le denunce occorrenti alle autorità notarili. Questa sarebbe la vera e completa libertà di cui dovrebbe godere la professione notarile, uguale a quella dell'Avvocato, del Procuratore, del Medico, del Chirurgo, dell'Ingegner. La libertà dunque non si residua al solo numero illimitato dei Notari, ma anco alla facoltà di risiedere dove e meglio ad essi piacesse, e per quel tempo che loro piacesse.

Ed è questa appunto la libertà per la quale combatte oggi l'onorevole Chiesi.

Aggiungesi ancora che il notaro non è un impiegato governativo con stipendio, e quindi non dev'esser lecito all'autorità pubblica di vincolare la sua libertà confinandolo in un dato luogo; laddove sanzionando il principio della libera concorrenza, i cittadini potrebbero scegliere i notari che credono più capaci e più onesti; ed i notari o meno onesti, o inetti dovrebbero imputare a se stessi se non trovassero nell'esercizio della loro professione que' lucri e vantaggi che ne speravano.

Questi in sostanza sono i principali argomenti che s'adducono per chiedere che venga francamente proclamata in questa legge la libertà illimitata e pel numero e per la residenza dei notari.

Per comprender bene quale sarebbe la natura di questa libertà che si vorrebbe dare al notariato, bisogna vedere prima di tutto quali sono le funzioni, le attribuzioni ed i poteri affidati dalla legge al Notaro.

Il Notaro non è un impiegato governativo con stipendio, ma è un ufficiale pubblico il quale esercita un potere certificante, che viene al medesimo attribuito dall'Autorità Sovrana. Il Notaro non trova nell'indole propria della professione che è per assumere, quelle che si trova in tutte le altre professioni. Egli ha bisogno di mutare e di ricevere dall'Autorità Sovrana il carattere e la potestà di imprimere la pubblica fede a tutte le dichiarazioni, che egli scrive negli atti, a tutte le convenzioni espresse dalle parti innanzi a lui, a tutte le volontà emanate dalle medesime. E quando egli, dopo aver ricevuto il carattere di autenticatore, attesta che la tale o tal'alt: a cosa è seguita al suo cospetto, che le tali e tali persone hanno espressa quella determinata volontà, che hanno transatto, hanno comprato, hanno venduto, hanno fatto il loro testamento, deve

essere creduto non solamente nell'interesse dei contraenti e dei disponenti, ma nell'interesse ancora dei terzi e di tutta la società. E questa sua fede è tale e tanta, che meno la iscrizione in falso, l'atto riceve la sua piena esecuzione.

Ora dunque, questo potere che il Notaro riceve dall'Autorità Sovrana di certificare la verità piena, pienissima dei fatti seguiti al suo cospetto e da lui ridotti in scrittura, è quello che distingue e separa la professione del Notaro da tutte le altre: le altre non han bisogno di ricevere dall'autorità pubblica la delegazione delle attribuzioni proprie di ciascuna, il notaro sì. Non vi è nessun cittadino, il quale comunque probo ed onesto, comunque adempiente le condizioni d'idoneità volute dalla legge, possa dire alla società: io voglio esser Notaro, e invito i cittadini a valersi nei loro bisogni dell'opera mia notarile: se ciò facesse, egli predicerebbe al deserto; perchè tutti sanno che se l'Autorità Sovrana non gli attribuisce il carattere di ufficiale pubblico, destinato ad autenticare e ad imprimere negli atti la pubblica fede, e a dar loro la esecuzione parata, vano è che se l'attribuisca da sè.

Il suo detto, la sua attestazione, nonostante la sua qualifica di Notaro, varrebbe quanto quella di qualunque privato cittadino, nè più nè meno. E non gli gioverebbe gridare: sono un dottore, ho sostenuto l'esame, ho fatto il deposito, ho presentato i certificati di probità e di onestà, posso e voglio assumere l'ufficio di Notaro: senza l'intervento del Potere Sovrano, e senza il battesimo di questo egli non avrà mai l'autorità del Notaro; giacchè le funzioni che esercita le esercita per delegazione del Potere Sovrano.

Si proceda oltre. L'ufficio del Notaro è in molti casi necessario, i cittadini ne hanno assoluto bisogno quando si tratta di atti pubblici, quando si tratta di ricognizione di firme apposte ad atti privati, quando si tratta di atti d'ultima volontà.

Vi sono pure delle attribuzioni che si chiameranno di volontaria giurisdizione che il Codice di procedura civile non attribuisce ai Notari soltanto, ma ai Notari ed a qualche altro ufficiale pubblico; ed anche per questi i cittadini devono rivolgersi a loro. Le moderne leggi civili e di procedura civile, in vista del progresso che ha fatto la legislazione hanno, ridotto quasi ai minimi termini la necessità dell'ufficio del Procuratore e dell'Avvocato negli affari civili. Se non erro, negli affari civili l'avvocato non è necessario salvo che alla Corte di Cassazione. Il Procuratore non è necessario, ma le parti possono presentarsi avanti ai tribunali ordinarii, meno la Cassazione, e difendere la propria causa; e se per l'attitazione giudiziaria, il Procuratore è necessario, i casi in cui non se ne può fare a meno sono rarissimi, e si può dire che il cittadino è quasi in grado, se vuole, di fare da sè la parte di Procuratore e di Avvocato: e se non lo fa, non è perchè trovi ostacolo nella legge, ma perchè non vi ha il tornaconto; ha altre occupazioni e

studi per cui non sarebbe in grado di difendere con piena cognizione della legge le proprie controversie innanzi ai tribunali. Questa è la ragione per cui, in virtù del principio della divisione del lavoro, i cittadini si valgono e si varranno sempre dell'Avvocato e del Procuratore. Ma per il Notaro le cose sono diverse. Vi sono tali e tante contingenze nella vita di ciascun cittadino, per le quali l'ufficio del medesimo è una necessità.

Ora, ammesso che le attribuzioni del Notaro non sono insite alla professione ch'egli assume, ma rivestono il carattere di tutte le altre professioni, ma gli vengono affidate da un atto Sovrano, è necessario che di Notari se ne trovino non solo nelle grandi città, non solo nei centri secondarii di popolazione, ma in tutta quanta la periferia, in tutti gli angoli del Regno, affinchè un cittadino il quale si trovi in un angolo remoto dello Stato sappia di potere senza grave incomodo avere accesso presso il Notaro per compiere quegli atti in cui il ministero del medesimo è inevitabile. Da questa una necessità consequenziale scaturisce, quella cioè d'istituire degli uffici notarili in ogni parte dello Stato.

Ammesso questo, mi pare che le altre conseguenze si svolgano da se stesse. Se vi è bisogno che nei diversi punti del Regno sianvi uffici notarili e che siano ricoperti da Notari, ne viene la conseguenza che essi devono avere l'obbligo della residenza, poichè se a piacer loro potessero abbandonare il luogo dell'ufficio per recarsi altrove, come possono fare gli Avvocati, i Procuratori, i medici, ne accadrebbe che i cittadini mancherebbero del Notaro, quando appunto ne hanno bisogno. Ecco una prima necessità per obbligare alla residenza quei Notari che destinati hanno il proprio ufficio in quei luoghi in cui è istituito un ufficio notarile.

Ma si dirà: con ciò non abbiamo la necessità della limitazione nel numero dei Notari. Ma io osservo che questa limitazione è una conseguenza irrepugnabile dell'obbligo della residenza. Sarebbe infatti dura cosa che il Notaro, il quale è obbligato a stare in un paese, dovesse vedere un numero di Notari che andassero e venissero a piacere, che gli sfruttassero, per così dire, gli affari, lo danneggiassero nella sua condizione, mentre egli fosse costretto a non muoversi dal proprio posto!

Io credo adunque che quando vi ha un numero di notari sparsi dappertutto, e che sono obbligati alla residenza, non si deve permettere che ve ne siano altri, che vadano e vengano dove vogliono, senza obbligo di risiedere in alcun luogo. Non ci deve essere disparità nella professione, ma tutti devono avere l'obbligo della residenza o non averlo nessuno.

Un'obbiezione si potrebbe fare, ma questa necessità della residenza si può riconoscere nei piccoli Comuni rurali, dove non sono grandi città, perchè là forse è da temere che non si trovino persone disposte a restarvi permanentemente.

Si faccia un'eccezione per i Comuni rurali e si lasci la libertà ai Notari dei Comuni più popolosi: ma anche per questi la necessità della residenza e della limitazione del numero deve essere mantenuta per le ragioni che andrò esponendo.

Nei centri più popolati se non vi è inconveniente, come nei Comuni rurali, perchè di Notari se ne troveranno sempre, vi è questo da osservare che l'autorità pubblica, per l'indole delle facoltà attribuite ai Notari ha il dovere e il diritto di vigilare sui medesimi.

Ora, se si permettesse ai medesimi la vita nomade, si renderebbe difficilissimo, se non impossibile il vigilarli. Inoltre il Notaro che ritiene presso di sè gli originali ed ha l'esclusivo diritto di darne copia e rilasciare gli estratti, se potesse a piacer suo mutare di domicilio e andare in cerca degli affari, metterebbe molte volte nell'imbarazzo le parti interessate, le quali non saprebbero ove volgersi per avere le copie o le notizie necessarie.

Vero è che uscendo dal distretto del collegio notarile, anco nel tema della libertà illimitata, potrebbero esser obbligati a consegnare gli originali all'archivio provinciale; ma questo temperamento non rimedierebbe all'inconveniente delle traslocazioni del Notaro da un punto ad un altro dello stesso distretto notarile. E i distretti sono abbastanza vasti, per rendere gravosa ai cittadini la ricerca del Notaro, che ritiene gli atti originali rogati nel loro interesse.

Un ultimo riflesso, che si aggiunge, a tutti questi che sono proprii dell'indole intrinseca del Ministero notarile, viene somministrato dalle leggi finanziarie.

Quando anche non vi fosse ragione di *localizzare* (mi si permetta questa parola) gli uffici notarili, la necessità di farlo, nascerebbe oggimai dal bisogno di vedere adempiti gli obblighi che le moderne leggi finanziarie, massime quello sul registro hanno imposto ai Notari. Ove questi potessero a piacere traslocarsi da un luogo ad un altro, le leggi sul registro le più volte rimarrebbero senza esecuzione.

Per tutte queste ragioni adunque io ritengo che sia necessaria l'istituzione degli uffici notarili con obbligo di residenza da parte dei Notari, non solo nei Comuni di scarsa popolazione, ma anco nei più popolosi. A limitare però il numero di questi uffici anco nelle città più o meno grandi, concorre il riflesso d'impedire che i notari, a cui è vietato l'esercizio d'altre professioni e la cumulazione d'impieghi stipendiati, non si facciano una funesta concorrenza. Col numero illimitato, alcuni di essi si troverebbero senza pane, e stretti dal bisogno che è un cattivo consigliere, si porrebbero al rischio di compromettere il decoro e la dignità della professione. Non può dunque accettarsi la libertà desiderata dall'onorevole Chiesi, perchè sovvertirebbe tutto quanto l'ordinamento del notariato.

Senatore Chiesi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Chiesi. Il Senato ha udite le brevi osser-

vazioni colle quali ho appoggiata la mia proposta, ha sentite le ragioni svolte dall'onorevole Relatore in difesa del suo sistema; il Senato sarà giudice tra me e la Commissione.

Io mi atterrò al sistema semplice proposto dall'onorevole Senatore Miraglia, di proporre cioè e giustificare brevemente un emendamento, lasciando poi al Senato di apprezzarlo nella sua saviezza, udite le ragioni in contrario della Commissione. Solo mi importa di giustificare quello che ho detto, che la Commissione fu trattenuta dall'attuare la riforma che io proponeva, da un soverchio timore. Io dissi che la Commissione si attenne al sistema dei timidi e paurosi; l'onorevole Relatore della Commissione ha voluto difendersi dall'accusa che io ho lanciata. Mi preme ora di giustificare queste mie parole, e mi pare facile la giustificazione citando le parole stesse della Relazione a pagina 80.

Noi non crediamo, dice l'onorevole Relatore, che sia ancora venuto il tempo di una innovazione cotanto grave; perchè ciò accada occorre che la legislazione civile sia ridotta in termini di tale semplicità che è ben lontana ancora di raggiungere; quello che accadrà in avvenire noi nol sappiamo, nè ci giova antic'pare gli eventi. »

Mi pare che si possa giustamente dedurre da queste parole che la Commissione non respinge assolutamente il sistema della libertà, ma teme che non sia venuto il momento opportuno per attuarlo. La Commissione in sostanza non sarebbe contraria alla riforma da me proposta, ma non ha il coraggio di attuarla; e veramente non so capire come l'onorevole Relatore dica che a potere attuare questa riforma, occorre che la legislazione civile sia ridotta in termini di tale semplicità che è ben lontana ancora dal raggiungere. Io non so veramente a quale semplicità di legislazione miri l'onorevole Senatore Poggi.

Il Codice Civile, che stabilisce la necessità dell'atto pubblico per poche contrattazioni, mi pare ridotto a tale semplicità che da questo lato credo nulla più lasci a desiderare; e se ora non è venuto ancora il tempo di attuare la riforma da me proposta, credo che non verrà più mai. Parmi adunque di aver detto con ragione che la Commissione fu trattenuta da un soverchio timore; del resto lascio giudice la sapienza del Senato, se la mia proposta debba preferirsi o no al sistema propugnato dalla Commissione.

Ministro di Grazia e Giustizia domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Mi consenta il Senato che io dica poche parole dopo il discorso dell'onorevole Relatore della Commissione, alle cui osservazioni interamente mi associo.

L'onorevole Senatore Chiesi, a nome di due grandi principii, della libertà e della concorrenza, ha domandato al Senato che sia modificato nel senso di questi principii l'articolo quarto, supponendo che sia

mancato il coraggio alla Commissione, e deve naturalmente supporre anche al Ministro, di entrare nel suo ordine di idee. Ma dalla lettura che si è fatta del brano della Relazione della Commissione, io mi sono accorto che la Commissione non è già che abbia dato prova di non avere quel tale coraggio, a cui ha accennato il Senatore Chiesi, invece la Commissione pare a me, che ha avuto in mente un altro concetto tutto di fatto. La Commissione ha detto, anzitutto bisogna armonizzare la legislazione vigente con quello che ne forma in certa guisa il complemento, cioè con l'esercizio del notariato.

Se noi ammettessimo questa piena libertà e concorrenza, quale ne sarebbe la conseguenza?

La nostra legislazione impone ai cittadini certi obblighi, l'adempimento di certi atti ch'è mestieri sieno autenticati per mezzo di un pubblico ufficiale a tale oggetto istituito. Bisogna naturalmente che lo Stato dia i mezzi ai cittadini per compiere questi atti. Io domanderei all'on. Senatore Chiesi se si ammettesse la sua proposta, se tutti i Notari avessero il diritto di risiedere in un centro qualunque dello Stato, se i cittadini non avrebbero forse il diritto di dire: ma voi ci imponete degli obblighi tali cui noi non possiamo adempiere!

Difatti potrebbe benissimo accadere che molte città e paesi sarebbero senza ufficio di Notari, facendo comodo a costoro di risiedere tutti o almeno la massima parte in un capoluogo di provincia. Ed allora a quali difficoltà non si andrebbe incontro?

Ne verrebbe che in un distretto ove per avventura non potesse esservi Notaro, ammettendo questa libertà questa concorrenza, un cittadino non avrebbe mezzo di avvalersi del ministero notarile per poter adempiere agli obblighi che la legislazione civile, che lo stesso Stato gli impongono. Questa è la necessità che obbliga i Notari ad essere in un numero determinato, e risiedere in certa data località, perchè diversamente, lo ripeto, si metterebbero i cittadini nella posizione di non poter compiere agli obblighi che ad essi sono imposti nel regolare gl'interessi della loro famiglia: quando la legislazione civile, diceva giustamente la Commissione, sarà molto più semplificata, allora verrete a proporre anche questa libertà nel Notariato; ma ora, ammettendo pure il principio, non sarebbe possibile attuarla, ed in questo concordo anch'io con la Commissione.

Tutti amiamo la piena libertà nell'esercizio di ogni professione, tutti amiamo il principio di libera concorrenza, e quando fosse il caso di farlo prevalere, quando non vi fosse il danno della società, non ci mancherebbe il coraggio di farne una formale proposta, ma nel modo come attualmente è la nostra legislazione, nel modo com'è costituito il notariato, essendo il Notaio un pubblico ufficiale, non è possibile di fare diversa-

mente da quello, che il progetto di legge si propone, val quanto dire, di limitarne il numero, e stabilire che in ciascuna residenza vi debba essere un Notaio.

Non voglio prolungarmi più oltre perchè dovrei ripetere quello che è stato saviamente e giustamente detto dall'onorevole Relatore della Commissione, che mi pare contenga ragioni tali da escludere qualunque difficoltà e da indurre il Senato a respingere com'io desidero la proposta dell'onorevole Senatore Chiesi.

Presidente. Insiste il Senatore Chiesi nella sua proposta?

Senatore Chiesi. Insisto nella mia proposta e domando la soppressione dell'art. 4.

Presidente. Metterò dunque ai voti l'art. 4. I Senatori che saranno del suo parere non lo voteranno.

La Commissione ha nulla da aggiungere?

(Segni negativi dal banco della Commissione)

Non avendo la Commissione altro da dire, metto ai voti l'articolo 4. divenuto 3. Lo rileggo. (Vedi sopra Chi approva quest'articolo, sorga.)

Prego i signori Senatori di voler rimanere alzati. (Approvato.)

Ministro Guardasigilli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro Guardasigilli. Non so se sia stato intendimento della Commissione di voler tramutare l'articolo 4. in articolo 3. A me parve in verità che si fosse piuttosto creduto di far discutere da prima l'articolo 4. e poi l'articolo 3. ma rimanendo immutata la numerazione, perchè diversamente non avranno più un ordine logico.

Quindi pregherei l'onorevole signor Presidente a voler ritenere votato l'articolo 4. e che rimanga a discutersi l'articolo 3. restando la numerazione degli articoli quale è.

Presidente. Ella intende che noi ora veniamo alla discussione dell'articolo 3. restando la numerazione quale è, solo essendosi invertito l'ordine della discussione.

Senatore Poggi, Relatore. Veramente questa era l'intenzione della Commissione, e le parole sono andate al di là della medesima. Il concetto nostro è conforme a quello esternato dal signor Ministro, che cioè precedesse la discussione dell'articolo 4. a quello dell'articolo 3.

Presidente. In tal caso la numerazione rimane qual era prima: farò però osservare una cosa ai signori Senatori ed è che poc'anzi eravamo in numero, ma parecchi di essi se ne sono allontanati, per cui ora non mi pare neppure decoroso continuare la discussione.

E perciò i signori Senatori sono invitati domani alle due negli Uffici per costituirsi, quindi in seduta pubblica per continuare la discussione.

La seduta è sciolta (ore 5 pomeridiane)